



AGENS

Agenzia confederale dei Trasporti e Servizi

Roma, 16 gennaio 2017
Prot. n. 003/17/H.19.

Alle Aziende associate

L o r o S e d i

OGGETTO: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 257/2016 *“Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”*.

Si rende noto che la Gazzetta Ufficiale - Suppl. Ordinario n. 3 - del 13 gennaio 2017 reca la pubblicazione del testo del Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 *“Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi”* (allegato).

Composto di 24 articoli e 4 allegati, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e pertanto è da considerarsi vigente dal 14 gennaio 2017.

Tale decreto è finalizzato, alla riduzione della dipendenza dal petrolio ed all’attenuazione dell’impatto ambientale nel settore dei trasporti; per farlo stabilisce requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi (inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas di petrolio liquefatto), da attuarsi mediante il *Quadro Strategico Nazionale*, le specifiche tecniche comuni per i punti di ricarica e di rifornimento ed requisiti concernenti le informazioni agli utenti.

In particolare all’art. 9 recante *“Disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL di interesse nazionale”* stabilisce al comma 1 che, in coerenza con gli obiettivi generali di politica energetica, le infrastrutture di stoccaggio di GNL, connesse o funzionali all’allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa, sono considerate quali infrastrutture e insediamenti strategici, ai sensi dell’articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n.239; queste sono *“di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327”*.

Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, storico-artistica, archeologica e paesaggistica, fiscale e di sicurezza, le autorizzazioni per le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al citato comma 1 dell’articolo 9, *“per le opere e le attività necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento del GNL alla rete nazionale di trasporto, ai terminali e ai depositi costieri e alle infrastrutture portuali strumentali all’utilizzo del GNL,*

Aderente alla
CONFINDUSTRIA

Viale Pasteur, 10
00144 Roma
Tel. 06/5903974
Telefax 06/5903825
e-mail: agens@agens.it
C.f. 04276771005



nonché per le opere accessorie, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate”.

I soggetti titolari o gestori di beni demaniali e patrimoniali, di aree demaniali marittime e lacuali, di strade pubbliche, di ferrovie, ecc. che sono interessati dalla realizzazione delle suddette infrastrutture “partecipano al procedimento di autorizzazione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Nel caso in cui tali modalità non sono indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e sono indicate nel decreto di autorizzazione”.

La costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto restano comunque soggetti alla procedura autorizzativa di cui all'articolo 46 del decreto-legge n. 159 del 2007 (convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).

In aggiunta si sottolineano i contenuti dell'articolo 18; questo reca “*misure per la diffusione dell'utilizzo del GNC, del GNL e dell'elettricità nel trasporto stradale*”. In particolare, in esso viene previsto che, le pubbliche amministrazioni, gli enti e le istituzioni da esse dipendenti o controllate, le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità “*per le attività svolte nelle province ad alto inquinamento di particolato PM₁₀ di cui all'allegato IV, al momento della sostituzione del rispettivo parco autovetture, autobus e mezzi di servizio di pubblica utilità, ivi compresi quelli per la raccolta dei rifiuti urbani, sono obbligati all'acquisto di almeno il 25 per cento di veicoli a GNC, GNL e veicoli elettrici e veicoli a funzionamento ibrido bimodale e a funzionamento ibrido multimodale entrambi con ricarica esterna, nonché ibridi nel caso degli autobus*”.

Nel caso di rinnovo dei parchi utilizzati per il TPL tale vincolo viene riferito solo ai servizi urbani.

La percentuale di cui sopra “*è calcolata sugli acquisti programmati su base triennale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le gare pubbliche che non ottemperano a tale previsione sono nulle. Sono fatte salve le gare già bandite alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, nelle more della realizzazione delle relative infrastrutture di supporto, le gare bandite entro e non oltre il 30 giugno 2018, effettuate anche con modalità sperimentali centralizzate. In sede di aggiornamento del quadro strategico, di cui all'allegato III, la percentuale del 25 per cento potrà essere aumentata e potrà comprendere anche l'acquisto di veicoli a idrogeno*”.

Con riserva di fornire ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

p. IL DIRETTORE GENERALE

All.